

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA
COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI LAVORI DI
'RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO (BS)'**

L'anno **duemilaventi** addì **due** del mese di **dicembre** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Assente	
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **141**

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI LAVORI DI 'RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK - POLAVENO (BS)'

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni;
- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli "enti aggiudicatori" di cui alla lett. e) del medesimo articolo rientrano nella nozione di "stazione appaltante" e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
- l'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di "acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)";
- Comunità Montana e il Comune di Polaveno hanno sottoscritto un Accordo di Programma per il supporto tecnico amministrativo alla realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo in regime di committenza ausiliaria integrale, approvato rispettivamente con deliberazione G.E. n. 109 del 18.09.2019 e deliberazione G.C. 67 del 19/09/2019, ai fini della richiesta di contributo di cui al decreto di Regione Lombardia n. 11739 del 06/08/2019 finalizzato ad interventi a supporto degli Enti locali nella gestione del rischio idraulico e idrogeologico;
- in tale accordo di programma la Comunità Montana di Valle Trompia si riservava la facoltà di affidare la realizzazione delle opere in oggetto alla società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L in qualità di società pubblica di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. partecipata in regime di in-house providing dalla Comunità Montana stessa e dal Comune di Polaveno possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione e manutenzione di una infrastruttura, essendole attribuite le

competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;

- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;
- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- Il progetto definitivo “Realizzazione di opere di ripristino dei dissesti in via Anna Frank – Polaveno” è stato approvato dal Comune di Polaveno con deliberazione G.C. 67 del 19/09/2019;
- Per la realizzazione di tali opere Regione Lombardia con d.d.u.o. n. 6823 del 11 Giugno 2020 ha assegnato al Comune di Polaveno € 100.000,00;
- Il Committente ha la necessità di realizzare i lavori di cui sopra, per i quali è previsto il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- la Società dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
-

RITENUTO di avvalersi della predetta società SEVAT scarl per la realizzazione delle opere di ripristino dei dissesti in via Anna Frank – Polaveno” prevedendone con il presente atto l'affidamento in house in qualità di società pubblica di progetto;

VISTO l'allegato schema di Accordo di Programma esecutivo tra Comunità Montana di Valle Trompia e società SE.VA.T. Scarl finalizzato alla realizzazione di interventi di lavori di “ripristino dei dissesti in via Anna Frank – Polaveno (BS)”;

RITENUTO di approvare tale schema ai fini della sua sottoscrizione ed approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato schema di Accordo di Programma esecutivo tra Comunità Montana di Valle Trompia e società SE.VA.T. Scarl finalizzato alla realizzazione di interventi di lavori di “ripristino dei dissesti in via Anna Frank – Polaveno (BS)”;
2. DI DARE mandato al Dirigente dell'Area Tecnica di procedere per tutti i successivi adempimenti conseguenti e di procedere alla firma del contratto stesso;
3. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n.267
5. AI SENSI dell'art. 3 della legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Gestione Territorio**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 02.12.2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 02.12.2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **07.12.2020**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 07.12.2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI LAVORI DI "RIPRISTINO DEI DISSESTI IN VIA ANNA FRANK – POLAVENO (BS)"

TRA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173 nella persona del Presidente Arch. Massimo Ottelli;

E

la società **SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.**, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita nell'anno 2005 e giusta modifica statutaria del 15.11.2018, atto Notaio Masperi n. 1.691 di Rep. e n. 1.034 di Racc. finalizzata alla produzione in house providing di beni e servizi per l'esclusivo soddisfacimento delle esigenze degli enti pubblici costituenti e/o partecipanti, iscritta al REA al n. Bs – 568138, con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 - P.IVA 03849630987, qui rappresentata nella persona del Presidente Dott. Gerardo Ferri;

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art. 9 , comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli "enti aggiudicatori" di cui alla lett. e) del medesimo articolo rientrano nella nozione di "stazione appaltante" e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- l'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di “acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)”;
- la società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. partecipata in regime di *in-house providing* dalla Comunità Montana stessa e dal comune di Polaveno, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;
- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;
- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- La Comunità Montana di Valle Trompia svolge da anni supporto ai comuni, anche recentemente avvalendosi del personale della società SE.VA.T., scari a capitale interamente pubblico partecipata da Comunità Montana stessa, suscettibile di affidamenti *in house*;
- la società consortile SE.VA.T. aderisce alla Convenzione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta presso la sede territoriale della Valle Trompia;
- il Comune di Polaveno è socio della società consortile SE.VA.T. a capitale interamente pubblico e può quindi avvalersi dei suoi servizi in regime di *in-house*;
- Il progetto definitivo “Realizzazione di opere di ripristino dei dissesti in via Anna Frank – Polaveno” è stato approvato dal Comune di Polaveno con deliberazione G.C. 67 del 19/09/2019;
- Per la realizzazione di tali opere Regione Lombardia con d.d.u.o. n. 6823 del 11 Giugno 2020 ha assegnato al Comune di Polaveno € 100.000,00;
- Il Committente ha la necessità di realizzare i lavori di cui sopra, per i quali è previsto il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- la Società dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;

RITENUTO di avvalersi della predetta società SEVAT scarl per la realizzazione delle opere di ripristino dei dissesti in via Anna Frank – Polaveno” prevedendone con il presente atto l’affidamento *in house* in qualità di società pubblica di progetto;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di Programma esecutivo regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl alla quale viene affidata con il presente atto la realizzazione delle opere di ripristino dei dissesti in via Anna Frank – Polaveno”.

Art. 2 - DURATA

Il presente Accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente fino al 31/12/2022.

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. Gli impegni a carico della Comunità Montana saranno i seguenti:

- a) Occuparsi, direttamente o con risorse esterne, della redazione del progetto esecutivo e procedere con la sua approvazione;
- b) Svolgere direttamente o con risorse esterne, l’incarico di Direzione dei Lavori;
- c) Affidare un incarico professionale per l’effettuazione del collaudo;
- d) Ricevere le risorse dal Comune di Polaveno per l’intero importo dell’opera, pari a € 111.780,00;
- e) Incaricare la società SEVAT scarl per le seguenti prestazioni:
 - Incarico di RUP
 - Predisposizione documentazione di gara, predisposizione dei contratti, affidamento, contabilizzazione e liquidazione dei lavori
 - Supporto alla direzione lavori;
 - Acquisizione delle perizie specialistiche;
 - Committenza diretta dell’opera;
 - Supporto alla rendicontazione nei confronti di Regione Lombardia.
- f) trasferire alla società le risorse necessarie alle competenze assegnate secondo quanto indicato nel successivo articolo 4

2. La società SEVAT scarl dovrà incaricarsi di:

- a) Svolgere la funzione di RUP e responsabile della sicurezza;
- b) Predisporre documentazione di gara, contratti, affidamento, contabilizzazione e liquidazione dei lavori;
- c) Fornire supporto alla direzione lavori;
- d) Acquisire perizie specialistiche;
- e) Occuparsi della committenza diretta dell’opera seguendone lo sviluppo fino al definitivo compimento;
- f) Supportare il Comune di Polaveno in fase di rendicontazione nei confronti di Regione Lombardia.

Art 4 - ONERI CONNESSI AL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per quanto previsto all’articolo 3 comma 2 la Comunità Montana di Valle Trompia corrisponderà alla società € 82.620 per le somme relative alla realizzazione di opere e oneri di sicurezza ed € 5.474,00 per la prestazione dei servizi, come meglio declinati:

Realizzazione opere	81.000,00 €
---------------------	-------------

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.620,00 €
Perizia geologica (IVA e oneri compresi)	1.244,00 €
Oneri di committenza ausiliaria	4.200,00 €
Contributo ANAC	30,00 €

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dell'acquisizione del C.I.G. Codice Identificativo Gara non previsto per gli affidamenti *"in house providing"*.

Le liquidazioni avverranno entro 30 giorni dalla richiesta, con le seguenti modalità:

- Trasferimento in conto impianti per le somme relative alla realizzazione di opere e oneri di sicurezza;
- Liquidazione dietro presentazione di fattura elettronica per la fornitura di servizi.

ART. 5 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. La società individuerà un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
2. Il referente per la gestione del presente Accordo di Programma per conto di Comunità Montana è il Direttore Armando Sciatti;
3. Il Comune ha individuato nella figura del proprio Responsabile dell'Area Tecnica il funzionario di riferimento per la gestione del progetto, competente per l'adozione di tutti gli atti di esclusiva competenza comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedimento in oggetto.

ART. 6 - EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.
2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 7 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Art. 8 - COLLEGIO DI VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia dal Presidente della società in-house providing.
2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.
3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.
4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 9 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza costituito dal Presidente della CMVT e della società SEVAT scarl, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.
2. In caso di controversie non composte ai sensi del precedente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 10 - NORME FINALI

1. Le clausole del presente Accordo di Programma che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Gardone Valle Trompia, data

Per COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA, Il Presidente Massimo Ottelli -----

Per la Società SEVAT, Il Presidente Gerardo Ferri -----